



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO  
Servizio Accreditamenti**

19 FEB. 2016

Bari, li \_\_\_\_\_

AOO\_151/1645  
PROTOCOLLO USCITA

**Al Presidente della Giunta Regionale**

e, p.c., **Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale**

**OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta – art. 56, penultimo comma – Reg. Int. Consiglio Regionale ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali – DGR Puglia 951/2013. Integrazione a chiarimento". Comunicazione.**

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione prot. AOO\_151/23375 del 14/12/2015, che ad ogni buon conto si allega alla presente, relativa alla interrogazione a risposta scritta del Consigliere Regionale Paolo Pellegrino, recante ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali – DGR Puglia 951/2013. Integrazione a chiarimento", si significa quanto segue.

Il Coordinatore GdI HTA dell'A.Re.S Puglia, con nota Prot. AOO\_ARES/0000354 del 12/02/2016, in riscontro alla nota prot. AOO\_151/23219 del 09/12/2015 con la quale la Sezione PAOSA ha chiesto al Gruppo di Lavoro HTA c/o A.Re.S Puglia di esprimere un parere sulla bozza di Delibera di Giunta Regionale concernente "Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5", ha formulato "considerazioni tecniche e sanitarie" relative alla predetta bozza di Delibera.

Peraltro, a tal riguardo, si rileva che sono pendenti n. 4 giudizi (riuniti per materia), concernenti l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di radiologia, dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, Seconda Sezione, la quale, in ragione della complessità e tecnicità delle materia, ha nominato un Consulente Tecnico d'Ufficio cui ha formulato specifici quesiti di natura tecnico-sanitaria.

I predetti giudizi, concernenti anche problematiche interpretative in materia di RMN settoriali (oggetto proprio della prefata bozza di Delibera), come comunicatoci dall'Avvocatura Regionale costituita in giudizio per la Regione Puglia - alla pubblica udienza del 17/02/2016 dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, Seconda Sezione sono stati trattenuti per la decisione.

A tal proposito, si ritiene opportuno informare la S.V. che nel corso dell'udienza pubblica celebratasi lo scorso 17/02/2016 dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, Seconda Sezione, come comunicatoci per le vie brevi dall'Avv. Adriana Shiroka dell'Avvocatura Regionale, i procuratori delle ricorrenti (Centro di Diagnostica per Immagini SRL, Studio Ortokinesi srl e Studio di Diagnostica per immagini Fasano srl ) hanno depositato copia della nota prot. AOO\_151/23375 del 14/12/2015, indirizzata alla S.V. e per conoscenza al Presidente del

**Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accredimento**  
Via Gentile, 52 – I° Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043 - Fax: 080 5403419  
mail: m.nicastro@regione.puglia.it - pec: ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO**

**Servizio Accreditamenti**

Consiglio Regionale ed al Consigliere Regionale Paolo Pellegrino, ad oggetto *"Interrogazione a risposta scritta – art. 56, penultimo comma – Reg. Int. Consiglio Regionale ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali – DGR Puglia 951/2013. Integrazione a chiarimento". Comunicazione"*.

Posto tutto quanto sopra riportato, alla luce delle considerazioni tecniche e sanitarie del GdI HTA dell'A.Re.S Puglia e data la rilevanza delle problematiche sottese alla materia delle apparecchiature radiologiche sia in termini di remunerazione delle prestazioni che di sicurezza dei cittadini, lo scrivente Dipartimento ritiene opportuno e necessario attendere l'imminente decisione del TAR Puglia sui giudizi sopra citati.

**Il Responsabile A.P.  
( Paolo Scagliola )**

**Il Dirigente della Sezione  
( Giovanni Campobasso )**

**Il Dirigente del Servizio  
( Mauro Nicastro )**

**Il Direttore del Dipartimento  
( Giovanni Corbelli )**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO  
Servizio Accreditamenti**

14 DIC. 2015

Bari, li \_\_\_\_\_

AOO\_151/ 23375  
PROTOCOLLO USCITA

Al Presidente della Giunta Regionale

e, p.c.,

Al Presidente del Consiglio Regionale

Al Consigliere Regionale Paolo Pellegrino

128

**OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta - art. 56, penultimo comma - Reg. Int. Consiglio Regionale ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali - DGR Puglia 951/2013. Integrazione a chiarimento". Comunicazione.**

Con *interrogazione a risposta scritta - art. 56, penultimo comma - Reg. Int. Consiglio Regionale ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali - DGR Puglia 951/2013. Integrazione o chiarimento"*, presentata alla S.V. e trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente del Consiglio Regionale, il Consigliere Regionale Paolo Pellegrino, per quanto ivi premesso, ha chiesto *"di conoscere dall'Assessore alla Sanità se Egli, in considerazione di quanto esposto, intenda provocare dalla Giunta Regionale la emanazione di una DGR interpretativa finalizzata a superare le sopra denunciate difformità applicative della DGR 951, all'interno del SS Regionale, in riferimento alla problematica di cui sopra; precisamente chiarendo che nell'attuale sistema normo-regolamentare non è richiesta alcuna ulteriore autorizzazione ed accreditamento in capo alle Strutture che, già autorizzate ed accreditate nella branca della radio-diagnostica, abbiano installato RMN settoriali dedicate (idonee quindi ad eseguire esclusivamente esami, oltre che sulle articolazioni, anche su singoli specifici tratti/segmenti della colonna vertebrale) erogando conseguentemente prestazioni con costi a carico del SSR e che pertanto dette strutture erano e sono da considerarsi incluse nell'acquisto di tali prestazioni anche al fini della correlata quantificazione dei budgets loro spettanti."*

Posto quanto sopra, e considerato che questa Sezione ha predisposto una bozza di Delibera di Giunta Regionale ad oggetto *"Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla."*, si comunica alla S.V. che, con nota prot. AOO\_151/23219 del 09/12/2015, trasmessa per conoscenza anche al Direttore Generale dell' A.Re.S Puglia, la scrivente ha chiesto al Gruppo di Lavoro HTA c/o A.Re.S Puglia di esprimere un parere sulla prefata bozza di Delibera, con particolare riferimento agli aspetti di natura tecnica e sanitaria, in ordine a quanto ivi rappresentato.

Il Responsabile A.P.  
(Paolo Scagliola)

Il Dirigente della Sezione  
(Giovanni Campobasso)

Il Dirigente del Servizio  
(Maurizio Nicastro)

Il Direttore del Dipartimento  
(Giovanni Gorgoni)

# ARES

70126 Bari Via Gentile, 2  
Partita IVA 05747190724  
[www.arespuglia.it](http://www.arespuglia.it)

Prot. AOO-ARES/12.01.2016/000354

Prot. AOO-005-00087  
dal 12/02/2016

Sezione Programmazione assistenza  
ospedaliera e specialistica e  
accreditamento

Dr. Giovanni Campobasso

Servizio Accreditamenti

Dr. Mauro Nicastro

p.c. Direttore Dipartimento promozione della  
salute del benessere sociale e dello sport  
per tutti

→ Dr. Giovanni Gorgoni

**OGGETTO:** riscontro a nota AOO\_/151/23219 del 09/12/2015\_ richiesta parere su delibera da sottoporre alla Giunta regionale ad oggetto "linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla"

In riferimento al parere richiesto circa gli aspetti di natura tecnica e sanitaria sulla questione in oggetto si comunica quanto segue.

La possibilità, per altro in costante crescita, di poter destinare un sempre maggior numero di indagini diagnostiche ad apparecchiature di risonanza magnetica (Rm) a basso campo, senza dover rinunciare per questo agli standard qualitativi ottenuti fino a qualche tempo fa solo nell'imaging Rm ad alto campo, sta portando sempre più strutture sanitarie ad acquisire questo genere di apparecchiature. Esse, fra l'altro, presentano caratteristiche tecnologiche e di sicurezza che le rendono particolarmente interessanti quali, per esempio, la presenza di magneti aperti, capaci di evitare il problema della claustrofobia. Infatti, le apparecchiature Rm a basso campo utilizzanti magneti di tipo resistivo/permanente, consentono la realizzazione di architetture nelle quali la sede riservata al paziente è di tipo aperto, essendo realizzate con due magneti la cui conformazione viene detta "a sandwich", poiché posti rispettivamente uno sopra e l'altro sotto l'area di allocazione del paziente.

Fino a qualche anno fa l'imaging Rm a basso campo, proprio per la limitatezza delle applicazioni diagnostiche e per la scarsa qualità della definizione ottenuta, godeva di una considerazione non così alta nella comunità scientifica di settore che in realtà nel tempo si è poi via via ricreduta. Le più moderne apparecchiature con magneti permanenti sono caratterizzate da

ARes

ARes  
ARes  
ARes

campi statici di 0,4 tesla. Alcune apparecchiature hanno anche la possibilità di far scorrere il lettino lungo un binario a semicerchio posto intorno ai magneti, consentendo così la movimentazione del paziente nelle due direzioni del piano, peculiarità attualmente irrealizzabile nelle apparecchiature Rm ad alto campo, dove la limitazione tecnologica impone il posizionamento obbligato del paziente all'interno del gantry nell'unica direzione longitudinale. Tale caratteristica consente ovviamente di affrontare con ancora maggiore efficacia quei percorsi diagnostici che, di fatto, non necessitano di campi elevati per poter essere intrapresi.

Alla luce di quanto detto, si evince che con tecnologie di questo tipo si possono di fatto effettuare sia RMN delle estremità, tipiche dei tomografi settoriali, che, sia pure con differente risoluzione d'immagine, RMN di altra natura, comprese le total body. Ciò non consentirebbe di escludere un possibile rischio di utilizzo inappropriato/promiscuo/opportunistico della tecnologia, salvo la possibilità da parte degli organi di controllo di vigilare, in maniera continuativa, sulla effettiva ed esclusiva esecuzione delle prestazioni a cui l'apparecchiatura si dichiara essere dedicata.

Occorre far riflettere, inoltre, sul fatto che i Tomografi settoriali (CND Z11050101), come pure i Tomografi a Magnete aperto con intensità di campo magnetico  $\leq$  a 0,5 T (CND Z11050102) sono ricompresi, così come apparecchiature ad intensità di campo superiore, nel novero delle GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE individuate dal Ministero come tecnologie da censire e da registrare nel flusso ministeriale ex DM 22/04/2014 da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private, anche ai fini del monitoraggio dei LEA.

Inoltre il DPR 542/94 all'Art. 4 c. 1 recita : <<La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri: a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della Regione o della Provincia autonoma.....>> da cui si desume che un utilizzo di queste macchine svincolato dalla programmazione sanitaria della Regione comporterebbe un'inevitabile difficoltà di governo dell'offerta.

Oltretutto, non andrebbe in ogni caso sottovalutato l'art.5 del DPR 542/94 secondo cui tutte le apparecchiature Rm a basso campo dotate di magneti di tipo resistivo o permanente, con caratteristiche costruttive che consentono esami al corpo intero, sono soggette ad autorizzazione regionale alla stessa stregua dei magneti superconduttori caratterizzati da valori di campo magnetico fino a 2 T. D'altro canto anche se i meccanismi di interazione tra il campo magnetico statico ed il corpo umano sono significativi solo per determinati valori soglia, nelle esposizioni al campo statico tipico delle apparecchiature a basso campo, ovvero a valori inferiori o pari a 0,5 tesla, esiste comunque una causa di possibile danno legata alla presenza all'interno del corpo di protesi a carattere ferromagnetico o circuiti elettrici di dispositivi elettrobiomedicali. In questi casi, durante l'esecuzione dell'esame Rm, si possono registrare effetti di riscaldamento locale, spostamento della protesi, interferenze nel funzionamento dei dispositivi elettronici impiantati a beneficio di organi/funzioni vitali (pacemaker, defibrillatori cardiaci, stimolatori midollari, infusori insulinici, ecc.) fino addirittura al blocco del loro funzionamento o al danneggiamento irreversibile del congegno. Nelle Rm a basso campo, inoltre, occorre sempre tener conto delle esposizioni prolungate, poiché il tempo tipicamente richiesto per le indagini va dai 25 ai 45 minuti.

AREs


Inoltre, anche se le apparecchiature Rm dotate di magneti permanenti o resistivi oggi installate sul territorio nazionale non superano mediamente valori di campo magnetico statico di 0,4 tesla, ciò non significa che le caratteristiche costruttive della macchina comportino necessariamente la presenza di un campo magnetico statico intorno all'apparecchiatura che risulti sempre contenuto. Molte macchine a basso campo sviluppano infatti un campo verticale, ove le linee isomagnetiche possono espandersi lungo il piano ortogonale della sede di installazione della macchina anche oltre i confini superiori e inferiori della sala magnete. In molti casi diventa pertanto necessario interporre opportune schermature tra la sala magnete e i locali adiacenti, sovrastanti e sottostanti, al fine di contenere le linee isomagnetiche maggiori di 1 gauss, ovvero la zona di rispetto.

Da quanto su detto appare importante anche la verifica del contenimento delle linee di campo nelle apparecchiature Rm a magnete permanente avente campo verticale, aspetto spesso sottovalutato in fase di installazione, ma che diventa critico quando la destinazione d'uso dei locali interessati dal campo, ovvero adiacenti al locale Rm, risulta correlata alla presenza di:

1. altre apparecchiature elettromedicali che interferiscono con il campo statico;
2. masse metalliche in movimento (parcheggi, ascensori) che possono interagire con il campo, creando fenomeni di disturbo e/o interferenze.

Con l'auspicio che le considerazioni tecniche e sanitarie su riportate possano supportare le decisioni del caso, si formulano distinti saluti.

Il Coordinatore GdL HTA  
Dr.ssa E.A. Graps



#### Bibliografia

F. Campanella, M. Mattozzi, A.S. Panebianco, C. Petrucci, M. Marchetti, G. Spagnoli. Indicazioni operative dell'Ispesl: procedure autorizzative e gestionali relative all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.

F. Campanella, M. Mattozzi- Ispesl, dipartimento Igiene del lavoro, laboratorio Radiazioni ionizzanti - Sicurezza e qualità nelle apparecchiature di risonanza magnetica a basso campo - 2007

Decreto Ministeriale 22 aprile 2014 Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate. - (G.U. 14 maggio 2014, n. 110)

DM 22/04/2014 Disciplinare tecnico per l'alimentazione del flusso informativo delle grandi apparecchiature sanitarie (G.U. 110 14/05/2014)

Circolare 11 Regione Emilia Romagna: Flusso informativo delle Grandi apparecchiature sanitarie (GRAP) Strutture private\_PG 2015 0678940 del 21/09/2015

DGR 2713/2014 regione Puglia "Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2015"



REGIONE  
PUGLIA

10 DIC 2015

*Del. me Group*

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO  
Servizio Accreditamenti

- 9 DIC. 2015

Bari, il

AOO\_151/ 23214  
PROTOCOLLO USCITA

10

0003756

e, p.c.

Al Gruppo di Lavoro HTA  
c/o A.Re.S. Puglia  
Sede

Al Direttore Generale A.Re.S. Puglia  
Sede

**OGGETTO:** Interrogazione a risposta scritta - art. 56, penultimo comma - Reg. Int. Consiglio Regionale ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali - DGR Puglia 951/2013. Integrazione a chiarimento".

Richiesta parere su delibera da sottoporre alla Giunta regionale ad oggetto "Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla".

Con interrogazione a risposta scritta - art. 56, penultimo comma - Reg. Int. Consiglio Regionale al Presidente della Giunta Regionale nonché Assessore alla Salute della Regione Puglia, ad oggetto "Erogabilità RMN settoriali - DGR Puglia 951/2013. Integrazione a chiarimento", il Consigliere Regionale Paolo Pellegrino, per quanto ivi premesso, ha chiesto "di conoscere dall'Assessore alla Sanità se Egli, in considerazione di quanto esposto, intenda provocare dalla Giunta Regionale la emanazione di una DGR interpretativa finalizzata a superare le sopra denunciate difformità applicative della DGR 951, all'interno del SS Regionale, in riferimento alla problematica di cui sopra; precisamente chiarendo che nell'attuale sistema normo-regolamentare non è richiesto alcuna ulteriore autorizzazione ed accreditamento in capo alle Strutture che, già autorizzate ed accreditate nella branca della radio-diagnostica, abbiano installato RMN settoriali dedicate (idonee quindi ad eseguire esclusivamente esami, oltre che sulle articolazioni, anche su singoli specifici tratti/segmenti della colonna vertebrale) erogando conseguentemente prestazioni con costi a carico del SSR e che pertanto dette strutture erano e sono da considerarsi incluse nell'acquisto di tali prestazioni anche ai fini della correlata quantificazione dei budgets loro spettanti".

Posto quanto sopra, e considerato altresì che questa Sezione ha predisposto una bozza di Delibera di Giunta Regionale ad oggetto "Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla.", si chiede alle SS.LL. di esprimere un parere, con particolare riferimento agli aspetti di natura tecnica e sanitaria, in ordine a quanto di seguito rappresentato nella suddetta bozza di Delibera di Giunta Regionale.

...

Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento  
Via Gentile, 52 - 1° Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043 - Fax: 080 5403419  
mail: m.nicastro@regione.puglia.it - pec: ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO  
Servizio Accreditamenti

L'attuale quadro normativo (articoli 5 e 6 del DPR n. 542/1994) prevede per le apparecchiature RMN un iter autorizzativo differenziato basato su due parametri fondamentali: il campo magnetico  $\leq$  2 T (autorizzazione regionale) e  $>$  2 T (autorizzazione ministeriale).

Inoltre, l'art. 3, comma 2 del DPR n. 542/94, ad oggetto "Apparecchiature non soggette ad autorizzazione", ha previsto che "le apparecchiature r.m. "settoriali" - dedicate, cioè, agli arti - utilizzando elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetico non superiori a 0,5 tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso".

Detto criterio è stato ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero della Sanità (Direzione Generale Ospedali) - Divisione II, prot. 900.2/14.1/351 del 7 giugno 1995 e, successivamente, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) in un documento del dicembre 2003 dal titolo "Indicazioni operative. Procedure autorizzative e gestionali relative all'installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica", dove è stato precisato che un'apparecchiatura di RM, per definirsi "settoriale" ed essere installata senza alcuna autorizzazione preventiva, deve congiuntamente soddisfare le seguenti specifiche condizioni:

- utilizzo di elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valore di campo statico non superiore a 0,5 Tesla
- caratteristiche costruttive tali per cui le dimensioni e la forma del "gap" o "bore" del magnete, consentono solo l'introduzione di arti nel magnete stesso.

Si rileva, a tal proposito, che la naturale evoluzione tecnica dei macchinari a basso campo magnetico ha reso, di fatto, non più attuale la identificazione delle apparecchiature di RMN settoriali con quelle dedicate solo agli arti / che permettono "solo l'introduzione di arti nel magnete stesso".

L'ISPESL - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, già nel 2009, con la Nota di chiarimento sulla posizione dell'ISPESL in merito all'installazione di apparecchiature RM "settoriali", ha evidenziato che, essendo le Regioni le autorità sanitarie competenti per il rilascio delle autorizzazioni per le apparecchiature sino a 2 tesla, al fine della corretta individuazione del relativo regime autorizzativo rispetto alle definizioni del DPR 542/1994 dovrebbero essere quest'ultime a pronunciarsi in merito alla giusta definizione di apparecchiature RM settoriali, sulla base anche della evoluzione tecnologica nello specifico settore e della produzione di apparecchiature di ultima generazione, ivi definite "dedicate" o "di frontiera".

Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento  
Via Gentile, 52 - I° Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043 - Fax: 080 5403419  
mail: m.nicastro@regione.puglia.it - pec: ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E  
ACCREDITAMENTO**  
Servizio Accreditamenti

*Responsabile che, per quanto di competenza, svolge i compiti necessari all'espletamento della sorveglianza fisica, come riportato al punto 4.10, all. 3 del D.M- 2/8/1991, nelle parti di oggettiva rilevanza (ad esempio, il regolamento di sicurezza, la formazione/informazione del personale ecc..);*

si propone di stabilire che non sono soggette a nulla osta e/o autorizzazione preventiva da parte della Regione:

- oltre alle RMN indicate quali "settoriali" dal DPR 542/94, cioè quelle che, oltre ad avere intensità di campo magnetico statico non superiore a 0,5 Tesla e presenza di elettromagnete e/o magnete permanente o misto, sono inoltre dedicate esclusivamente all'esame degli arti;
- anche le RMN, sempre di campo magnetico statico non superiore a 0,5 Tesla ed elettromagnete e/o magnete permanente o misto, cosiddette "segmentarie" o "dedicate", che permettono in generale lo studio delle articolazioni, ossia gli esami già individuati nella su citata D.G.R. 951/2013 quali relativi a piede, gomito, polso, ginocchio, caviglia, tibio-tarsica, rachide cervicale e rachide lombare e, inoltre, gli esami relativi alle articolazioni di anca e spalla.

Al contrario, le apparecchiature RMN che, pur avendo valore di campo statico non superiore a 0,5 Tesla, e sia pure procedendo per settori, permettano esami diagnostici degli altri distretti corporei, compreso il rachide dorsale ed i settori d'organo quali l'encefalo, il cuore, i polmoni o il SNC, sono assimilabili alle apparecchiature RM "total body" e pertanto devono essere considerate grandi macchine, soggette alla preventiva autorizzazione regionale.

Il Responsabile A.P.  
(Paolo Scagliola)

Il Dirigente del Servizio  
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente della Sezione  
(Giovanni Campobasso)